



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI  
DIREZIONE FINANZIARIA  
SETTORE FISCALE

Cagliari, 16 APR 2012

Prot. 7328 VIII-5

Ai Segretari di Dipartimento e dei Centri  
Ai Responsabili di Facoltà  
Alla Direzione Amministrativa  
Alla Direzione per le biblioteche  
Ai Distretti di biblioteca  
Alle Direzioni

**Oggetto: Novità IVA della Legge 15 Dicembre 2011 n. 217 (Legge Comunitaria).**

Si informano le strutture d'Ateneo interessate che, **dal 17/03/2012, entrano in vigore importanti novità in materia di applicazione dell'IVA nei servizi intracomunitari**, effettuati cioè fra soggetti passivi IVA dell'Unione Europea, in base all'art. 8 della Legge 15 Dicembre 2011 n. 217 "Legge Comunitaria 2010" (pubblicata in G.U. il 2 gennaio 2012) e in particolare al recepimento delle Direttive in materia di IVA (n. 2009/69/CE e n. 2009/162/UE).

Si riportano le modifiche più importanti, intervenute su diversi articoli del D.P.R. 633/1972.

➤ **L'individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizi generici<sup>1</sup>**

La novità, determinata dall'introduzione del nuovo **comma 6, all'art. 6 del D.P.R. 633/72**, sostanzialmente, (in deroga ai commi n. 3 e 4 dello stesso articolo), **individua il momento impositivo delle prestazioni di servizi generici** (art. 7-ter DPR 633/72), **realizzate con soggetti passivi non residenti in Italia, nel momento in cui la prestazione è ultimata** e non più, come avveniva prima, nel momento di effettuazione del pagamento del corrispettivo.

Tale regola rimane, invece, valida per tutte le altre tipologie di prestazioni (es. art.-7 quater e 7-quinquies) per le quali il momento impositivo coincide con la data di pagamento del corrispettivo o, se antecedente, con la data di emissione della fattura.

<sup>1</sup> Con territorialità IVA nel luogo del committente/acquirente per le operazioni tra due soggetti passivi IVA (B2B)

Si ricorda che il momento impositivo è il momento in cui scattano tutti gli obblighi IVA, tra i quali l'emissione della fattura, la registrazione, ecc.

Il nuovo comma 6, dell'art.6 del D.P.R. 633/1972, infatti, stabilisce che, **si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate:**

- le prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter DPR 633/72), rese da soggetto passivo non stabilito nel territorio dello stato (soggetto estero) a soggetto passivo ivi stabilito (stabilito in Italia) - (si tratta di operazioni di acquisto B2B - business to business con operatori economici UE ed extra UE);
- le prestazioni di servizi generiche (diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinques del DPR n. 633/72), rese da soggetto passivo stabilito nel territorio (italiano) a soggetto passivo non ivi stabilito (estero) - (si tratta di operazioni di cessione B2B - business to business con operatori economici UE ed extra UE);

✓ **Altre ipotesi previste dalla norma**

- **Se le operazioni riconducibili all'art. 7-ter (prestazioni generiche), hanno carattere periodico o continuativo, (con pagamento di corrispettivi periodici), il momento impositivo coincide con la data di maturazione dei corrispettivi.**
- **Per le prestazioni generiche la norma precisa che, se il corrispettivo viene pagato prima dell'ultimazione della prestazione o della data di maturazione dei corrispettivi, le stesse prestazioni si considerano effettuate in tale data, ma limitatamente all'importo pagato.**
- **Le prestazioni generiche effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno, se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare, fino alla ultimazione delle prestazioni medesime.**

➤ **Obbligo di integrazione della fattura per le prestazioni di servizi generici (art. 7-ter DPR 633/72) rese da soggetti passivi UE**

Per effetto delle novità introdotte all'art. 8 della Legge 15 Dicembre 2011 n. 217 viene modificato anche il comma 2 dell'art. 17 del DPR. 633/1972 il quale stabilisce che:

1. Per le **prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter) rese da un soggetto passivo stabilito nell'Unione Europea**, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e registrazione

attraverso l'integrazione della fattura ricevuta, secondo quanto disposto dagli artt. n. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993.

2. La registrazione di tali operazioni deve avvenire:

- **In ambito commerciale** - Entro il mese di ricevimento, (o anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento), sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.
- **In ambito istituzionale** - Entro il mese successivo al ricevimento nell'apposito registro degli acquisti di servizi intracomunitario.

**Diviene in sostanza obbligatorio il meccanismo** (prima alternativo con l'autofatturazione) **dell'integrazione della fattura se in presenza di entrambe le seguenti condizioni:**

- prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter)
- ricevuta da operatore-soggetto passivo dell'UE

Ne deriva che gli adempimenti relativi alle operazioni di acquisto di servizi generici, da operatore UE, sono state parificate a quelle previste per gli acquisti di beni.

Si sottolinea che l'esigibilità dell'IVA è agganciata al ricevimento della fattura del fornitore UE da parte dell'acquirente (Università), svincolandosi, in tal modo, dal principio di effettuazione dell'operazione che, invece, condiziona il cedente che emette la fattura.

*(Le fatture registrate non vengono quindi rinumerate - Vedi allegato "esempi di compilazione del software", pag. 4).*

Si evidenzia che, **nulla cambia per:**

- **le prestazioni di servizi** (di qualsiasi tipo) **ricevute da soggetti non residenti nell'Unione Europea (Extra-UE)**
- **le altre prestazioni di servizi in deroga (artt. 7-quater e 7-quinquies)**

Per tali prestazioni, infatti, **continua ad essere in vigore la disciplina dell'autofatturazione**, ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, quindi le fatture registrate sono soggette alla rinumerazione in procedura, (vedi allegato "esempi di compilazione").

## • Indicazioni operative

Si comunica che il **programma Isoiva** è stato modificato nel rispetto delle novità normative introdotte dalla Legge Comunitaria, pertanto, si invitano tutti gli utenti Isoiva ad aggiornare il software seguendo i passaggi di seguito indicati:

- collegarsi al sito Internet [www.isoiva.it](http://www.isoiva.it);
- entrare nella sezione “Download”;
- salvare l’e eseguibile ISOIVA01.EXE versione 02/2012 nel disco C – Cartella ISOIVA01.

Inoltre si ricorda che, ogni mese, prima di effettuare le registrazioni delle fatture Intracomunitarie ed Extra UE è necessario procedere all’aggiornamento dei cambi dal sito Isoiva, salvando “CAMBI99.DAT” nella cartella ISOIVA01 e dal Menù SISTEMA -> “REINDICIZZAZIONE ARCHIVI”:

Nel momento in cui si effettua la registrazione di fatture Intra UE, si deve sempre fare il controllo della Partita Iva del prestatore estero nel Sistema Vies, al seguente indirizzo internet <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm>.

In allegato alla circolare si riportano gli esempi di compilazione sul software ISOIVA, con le nuove regole in vigore dal 17/03/2012.

A tale riguardo si sottolinea che gli utenti ISOIVA, nel momento della registrazione dei documenti fiscali, dovranno inserire la data di pagamento della fattura, sia nel software Isoiva che nella copia cartacea della fattura da inviare al Settore Fiscale.

Si fa presente che **dal mese di aprile 2012**, (da inviare entro il 05 maggio p.v.), **le comunicazioni mensili dovranno pervenire** al Settore scrivente **con il modulo di accompagnamento allegato, che dovrà essere trasmesso anche in assenza di operazioni IVA** (comunicazione negativa).

Tutti gli allegati alla presente circolare sono pubblicati sul sito d’Ateneo, Direzione Finanziaria, Documenti utili.

**Modifica art. 72 DPR. 633/1972 (non imponibilità)** – (In vigore dal 17 Gennaio 2012)

L’art. 8 della Legge 15 Dicembre 2011 n. 217 ha praticamente riscritto l’art. 72 del DPR. 633/1972 con la finalità di individuare con maggiore precisione i soggetti cui sono destinate le particolari disposizione che determinano il regime di non imponibilità.

In particolare si evidenziano:

- il comma 1, lettera c) nel quale si indicano, tra le operazioni non imponibili, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione Europea;
- il comma 2, nel quale si precisa che, ai fini della non imponibilità, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono risultare di importo superiore ai 300 euro (viene in tal modo aumentato il limite di applicabilità che prima era pari a 258,23 euro).

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano i più cordiali saluti.

Il Dirigente

*Dott.ssa Marilena Bernardi*

